

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 Gennaio 2016

Verbale N. 781

Delibera n. 5/2016

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Ing.	Michele	CAMOGLIO	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- “
Rag.	Vitangelo	TIZZANO	- “

Componenti assenti giustificati:

Dott.	Massimo	ZEDDA	- Componente
-------	---------	-------	--------------

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Giuseppe	CUCCU	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti assenti:

Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
-------	---------	-------	--

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**AGGL. INDUSTRIALE MACCHIAREDDU – SOC. TRANSISOLE S.R.L. –
RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREA – RIF. DETERMINA COMMISSARIALE
N°258 DEL 26/9/2013 E DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°21
DEL 24/6/2014 – DETERMINAZIONI CONSORTILI.**

RELAZIONE

Premesso:

- che con determina Commissariale n°258 del 26/9/2013 venne deliberato, tra l'altro, quanto segue:

*“Di cedere l'area industriale richiesta dalla società **Transisole Logistica S.r.l.** avente una superficie di circa mq. 14.500 ed individuata in comune di Uta al foglio 51, mappali 265, 267, 268, 348, 350 e 346, individuata nei lotti 271 e 272 dell'agglomerato di Macchiareddu da destinare all'ampliamento dello stabilimento già edificato ad opera della **Transisole Logistica S.r.l.**”*

Di stabilire quale prezzo di vendita della citata area quello di € 20,00 (venti/00) a metro quadrato così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°9570 del 25/3/2010.

Di precisare sin d'ora che sull'area in argomento a circa metri lineari otto dal confine Nord è presente una condotta fognaria interrata di proprietà consortile. Su tali aree, oltretutto per le norme del P.R.T., è dunque vietata l'edificazione, fatta eccezione solo per le opere di recinzione del lotto.

Di precisare e confermare che l'area assegnata fa parte del sito di bonifica di interesse nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese” come perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/3/2003 e come successivamente ripermetrato con Deliberazione della G.R. n°27/16 del 1/6/2011.

Di subordinare comunque la validità della presente deliberazione e la conseguente stipula dell'atto di vendita solo ed esclusivamente al pieno riacquisto del terreno parte della presente assegnazione da parte della società Sarmocar S.r.l., ferma restando la possibilità per le parti di stipulare specifico contratto preliminare subordinato alla stipula dell'atto definitivo di retrocessione con la Sarmocar S.r.l.

- Che l'atto di retrocessione con la SARMOCAR venne stipulato regolarmente poco dopo.
- Che inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°21 del 24/6/2014 venne deliberato quanto segue:

Di confermare quanto già deliberato dal Consorzio con Determina Commissariale n°258 del 26/9/2013.

Di stabilire a parziale deroga della Determina sopra indicata che l'area occupata dalla condotta, che dovrà essere oggetto di specifica individuazione e frazionamento, per una larghezza di metri due e per l'intera lunghezza del lotto, usufruisca di uno sconto sul prezzo pari al 30% del prezzo vigente così come stabilito con la delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n°5915 del 14/10/1998.

Di confermare che su tali aree è dunque vietata l'edificazione, fatta eccezione solo per le opere di recinzione del lotto, ma con possibilità di poter calcolare a vantaggio dell'acquirente la superficie ceduta quale superficie utilizzabile a fini edificatori.

Di stabilire che nei contratti di cessione della stessa area dovrà essere prevista la piena e completa liberazione del Consorzio da qualunque responsabilità per qualunque danno e/o sinistro che la stessa Transisole Logistica S.r.l. o suoi aventi causa, dovessero accusare dalle infrastrutture presenti o che la stessa Transisole

Logistica S.r.l., o suoi aventi causa, dovessero causare alle stesse infrastrutture, nonché di stabilire altresì che negli stessi atti sia espressamente prevista la cessione a carico della Transisole Logistica S.r.l. della servitù in favore degli Enti proprietari delle infrastrutture (Consorzio Industriale compreso), con liberazione piena e completa del Consorzio da qualunque responsabilità, obbligo ed impegno nei confronti della stessa Transisole Logistica S.r.l. e con obbligo della medesima a costituire al momento degli atti contrattuali di cessione formale concessione di servitù di passaggio e scavo in favore degli enti proprietari delle infrastrutture, Consorzio Industriale compreso, e/o degli altri soggetti dai primi delegati, per la effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle citate infrastrutture, obbligandosi nel contempo a dare immediato accesso alle aree ed alle infrastrutture stesse 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, anche senza preavviso da parte degli intervenienti e rinunciando sin d'ora ad avanzare qualunque richiesta di risarcimento danno, indennità, contributo e o qualsivoglia altra richiesta per detti interventi.

Di confermare che l'area assegnata fa parte del sito di bonifica di interesse nazionale del "Sulcis Iglesiente Guspinese" come perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/3/2003 e come successivamente riperimetrato con Deliberazione della G.R. n°27/16 del 1/6/2011.

- Che tuttavia la società non è però divenuta alla stipula del contratto preliminare e l'assegnazione è stata revocata in data 8/10/2014.
- Che recentemente la società Transisole s.r.l., facente parte del medesimo gruppo imprenditoriale della Transisole Logistica S.r.l. ha segnalato la volontà di acquisire la medesima area alle stesse condizioni già deliberate ed ha richiesto altresì l'immissione anticipata nel possesso.
- Rilevato che le richieste di poter avere l'immediata immissione nel possesso dei lotti industriali è stata più volte accolta dal Consorzio ad altre società (Apice, Procontrol, Ifras, IMBI, SARMOCAR, TECNIT etc.etc), a condizione che le stesse società versassero un importo pari al 50% del prezzo complessivo di vendita, nonché stipulassero apposito atto di impegni o che le medesime pattuizioni fossero direttamente inserite nel contratto preliminare.
- Ritenuto dunque che anche in questo caso la richiesta possa essere accolta a condizione che la società istante sottoscriva un contratto preliminare contenente gli impegni connessi all'immissione in possesso e provveda a versare una caparra confirmatoria il cui importo sarà pari al 50% del prezzo stimato di vendita.
- Rilevato che l'area è attualmente libera e non sono presenti richieste di assegnazione. Tutto ciò esposto, il Presidente chiede ai Consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente;
- vista la determina Commissariale n°258 del 26/9/2013;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n°21 del 24/6/2014;
- visto il parere dell'Ufficio Affari Legali;
- considerato il parere espresso dal Direttore Generale;

all'unanimità

DELIBERA

Di cedere l'area industriale richiesta dalla società **Transisole S.r.l.** avente una superficie di circa mq. 14.500 ed individuata in comune di Uta al foglio 51, mappali 265, 267, 268, 348, 350 e 346, individuata nei lotti 271 e 272 dell'agglomerato di Macchiareddu da destinare all'ampliamento dello stabilimento già edificato ad opera della **Transisole Logistica s.r.l.** e da meglio specificare a seguito di sopralluogo e frazionamento.

Di stabilire quale prezzo di vendita della citata area quello di € 20,00 (venti/00) a metro quadrato così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°9570 del 25/3/2010.

Di precisare sin d'ora che sull'area in argomento a circa metri lineari otto dal confine Nord è presente una condotta fognaria interrata di proprietà consortile. Su tali aree, oltreché per le norme del P.R.T., è dunque vietata l'edificazione, fatta eccezione solo per le opere di recinzione del lotto.

Di stabilire che la sola area occupata dalla condotta, che dovrà essere oggetto di specifica individuazione e frazionamento, per una larghezza di metri due e per l'intera lunghezza del lotto, usufruisca di uno sconto sul prezzo pari al 30% del prezzo vigente così come stabilito con la delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n°5915 del 14/10/1998.

Di confermare che su tali aree è dunque vietata l'edificazione, fatta eccezione solo per le opere di recinzione del lotto, ma con possibilità di poter calcolare a vantaggio dell'acquirente la superficie ceduta quale superficie utilizzabile a fini edificatori.

Di stabilire che nei contratti di cessione della stessa area dovrà essere prevista la piena e completa liberazione del Consorzio da qualunque responsabilità per qualunque danno e/o sinistro che la stessa Transisole S.r.l. o suoi aventi causa, dovessero accusare dalle infrastrutture presenti o che la stessa Transisole S.r.l., o suoi aventi causa, dovessero causare alle stesse infrastrutture, nonché di stabilire altresì che negli stessi atti sia espressamente prevista la cessione a carico della Transisole S.r.l. della servitù in favore degli Enti proprietari delle infrastrutture (Consorzio Industriale compreso), con liberazione piena e completa del Consorzio da qualunque responsabilità, obbligo ed impegno nei confronti della stessa Transisole S.r.l. e con obbligo della medesima a costituire al momento degli atti contrattuali di cessione formale concessione di servitù di passaggio e scavo in favore degli enti proprietari delle infrastrutture, Consorzio Industriale compreso, e/o degli altri soggetti dai primi delegati, per la effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle citate infrastrutture, obbligandosi nel contempo a dare immediato accesso alle aree ed alle infrastrutture stesse 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, anche senza preavviso da parte degli intervenienti e rinunciando sin d'ora ad avanzare qualunque richiesta di risarcimento danno, indennità, contributo e o qualsivoglia altra richiesta per detti interventi.

Di aderire alla richiesta formulata dalla società Transisole S.r.l. e dunque di concedere alla stessa – al solo ed esclusivo fine di avviare i lavori preparatori quali regolarizzazione del terreno, scavi e recinzione – la immissione in possesso sul terreno assegnato con la presente deliberazione, subordinatamente alla sottoscrizione da parte della Transisole S.r.l. di formale contratto preliminare contenente gli impegni connessi

all'immissione in possesso e versì una caparra confirmatoria pari al 50% del prezzo di compravendita.

Di stabilire che la decisione sopra citata ha validità di un mese e che, entro tale termine, la Società assegnataria deve far pervenire al Consorzio la formale accettazione scritta dell'assegnazione del lotto di terreno, il proprio numero di codice fiscale e di partita IVA, il nominativo della persona autorizzata alla firma degli atti da stipulare con questo Consorzio e la sua posizione in seno alla Società stessa.

Di stabilire, infine, che la cessione definitiva dell'area destinata all'insediamento deve intendersi subordinata alla presentazione del progetto dell'iniziativa proposta e al rilascio del relativo benestare consortile.

Di precisare e confermare che l'area assegnata fa parte del sito di bonifica di interesse nazionale del "Sulcis Iglesiente Guspinese" come perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/3/2003 e come successivamente riperimetrato con Deliberazione della G.R. n°27/16 del 1/6/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

P.C.C.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

